

Legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli

Disegno

(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2007²,

decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale³

Art. 97 cpv. 2 e 4

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.

⁴ La prescrizione dell'azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

¹ RS 101

² FF 2007 4931

³ RS 311.0

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴

Art. 55 cpv. 2 e 4

² In caso di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155 e 157, commessi su fanciulli minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 156), la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.

⁴ La prescrizione dell'azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.